

Cassazione civile sez. VI, 20/11/2017, n. 27524

RILEVATO CHE

nel 1999 (*omissis*), mentre attraversava la strada, venne investita da un autoveicolo di proprietà della società (*omissis*) S.p.A., preso a noleggio dalla società (*omissis*) S.p.A., condotto da (*omissis*), ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla società (*omissis*) S.a.;

nel 2000 (*omissis*) convenne dinanzi al Tribunale di Cosenza tutti e quattro i soggetti appena elencati, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'investimento;

con sentenza 6 maggio 2005, n. 796 il Tribunale di Cosenza accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 162.878,45;

la sentenza venne appellata dalla società (*omissis*) s.a., ad avviso della quale il giudice di primo grado avrebbe adottato una decisione erranea sia per avere escluso qualsiasi concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro, sia per avere sovrastimato il danno;

con sentenza 6 maggio 2014 n. 636 la Corte d'appello di Catanzaro accolse il gravame, attribuendo a (*omissis*) un concorso di colpa del 20% nella causazione del sinistro;

la sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da (*omissis*), con ricorso fondato su tre motivi;

ha resistito con controricorso la sola (*omissis*) Ltd..

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 3; deduce in particolare che la corte d'appello avrebbe violato l'articolo 2054 c.c., e gli articoli 141, 190 e 191 C.d.S.;

la ricorrente, dopo aver trascritto il testo integrale delle disposizioni sopra ricordate del codice della strada, nonché il testo della deposizione resa dal testimone (*omissis*), conclude che la Corte d'appello, avendo attribuito un concorso di colpa al pedone, non avrebbe tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva al momento dell'investimento quasi ultimato l'attraversamento della strada; soggiunge che la Corte d'appello avrebbe affermato l'inammissibile principio che, in ogni caso, in assenza di strisce pedonali, la precedenza

spetta al conducente?•;
il motivo eâ?? inammissibile;

stabilire in che misura la vittima di un fatto illecito abbia tenuto una condotta concausativa del danno, ai sensi dellâ??articolo 1227 c.c., comma 1, eâ?? un accertamento di fatto, non una statuizione in diritto, e come tale eâ?? incensurabile in sede di legittimitaâ??;

nel caso di specie tuttavia la ricorrente, pur formalmente lamentando una violazione di legge, nella sostanza chiede a questa Corte una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ed un nuovo apprezzamento dei fatti;

ed infatti:

(a) non vi eâ?? stata violazione dellâ??articolo 2054 c.c., in quanto il giudice di merito non ha negato in iure che il conducente di un autoveicolo risponda in via presuntiva dei danni causati con la circolazione, ma ha ritenuto in facto che il pedone abbia tenuto comunque una condotta colposa, consistita nellâ??attraversare la strada di notte e senza servirsi degli attraversamenti pedonali;

(b) non vi eâ?? stata violazione delle norme del codice della strada invocate dalla ricorrente: la Corte dâ??appello, infatti, non ha negato che incombono sullâ??automobilista gli obblighi ivi previsti, ma ha ritenuto che anche il pedone violoâ?? delle regole di comune prudenza, e che senza tale violazione il sinistro non si sarebbe verificato: affermazione che non solo non viola alcuna norma di legge, ma anzi costituisce puntuale applicazione del precetto di cui allâ??articolo 1227 c.c., comma 1;

col secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dellâ??articolo 360 c.p.c., n. 5;

deduce che la Corte dâ??appello avrebbe attribuito al pedone un concorso di colpa senza che la societaâ?? assicuratrice avesse mai dimostrato la colpa della vittima; e senza tenere conto del fatto che lâ??automobilista al momento dellâ??impatto aveva appena effettuato un sorpasso non consentito; del fatto che aveva violato il limite di velocitaâ??, e del fatto che aveva investito il pedone quando questâ??ultimo aveva pressochéâ?? completato lâ??attraversamento della carreggiata;

il motivo eâ?? infondato;

la Corte dâ??appello, alle pp. 9-10 della propria sentenza, ha preso in esame la condotta dellâ??automobilista, ritenendola â??sicuramente colposaâ?•; ha tenuto conto della violazione dei limiti di velocitaâ??, ed ha reputato â??distrattaâ?• la guida dellâ??automobilista; dunque non ha omesso di considerare alcun fatto decisivo e controverso; la circostanza, poi, che la Corte dâ??appello abbia ritenuto colposa la condotta dâ??un pedone che, in ora notturna attraversi la

strada al di fuori delle strisce, e senza concedere la prescritta precedenza agli automobilisti in transito, per un verso costituisce puntuale applicazione della legge (articolo 190 C.d.S., comma 5: «i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti»);

e per altro verso costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede; col terzo motivo la ricorrente lamenta «ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1223, 2043 e 2055 c.c., nonché degli articoli 40 e 41 c.p.»;

lamenta che la Corte d'appello, nella determinazione del danno alla salute patito da (*omissis*), avrebbe erroneamente ritenuto che i disturbi psichici della vittima non fossero stati causati dal sinistro, ma fossero preesistenti;

la ricorrente non nega la preesistenza di tali disturbi, ma sostiene che essi dovevano ritenersi una «concausa naturale» del danno complessivo; sicché, nel concorso tra una causa umana di danno ed una causa naturale, la Corte d'appello non avrebbe dovuto sceverare quanta parte del danno psichico fosse imputabile alle concause preesistenti, e quanta parte al sinistro, ma avrebbe dovuto addossare l'intero danno al responsabile;

il motivo è infondato;

la ricorrente, infatti, confonde il problema della causalità, con quello della stima del danno, ovvero le nozioni di causalità naturale e causalità giuridica;

sul piano della causalità naturale, e nel vero la ricorrente quando assume che l'autore d'un fatto illecito risponde di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che essi siano stati concausati anche da eventi naturali;

tuttavia, una volta stabilito che l'autore del fatto illecito risponda al 100% dei danni causati in parte da lui, ed in parte da cause naturali, altro e diverso problema è stabilire come si debbano stimare tali danni; sotto questo aspetto, è insegnamento ricevuto e pacifico nella medicina legale che nella stima del danno alla salute debba tenersi conto dello stato anteriore di salute della vittima;

in particolare, quando il danneggiato già prima del sinistro fosse stato affetto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti invalidanti (è il danno risarcibile sarà determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo (il fatto illecito) e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile (commissivo od omissivo)» (sono parole di Cass. civ., sez. 3, 21-07-2011, n. 15991, in *Corriere giur.*, 2011, 1672); nel caso di specie, la Corte d'appello ha fatto applicazione di questi principi: essa infatti non ha ridotto la responsabilità dell'investitore e del suo garante per il fatto che la vittima

fosse invalida già prima dell'investimento, ma ha solo escluso dal novero dei danni risarcibili l'invalidità di cui comunque la vittima sarebbe stata portatrice, anche se non fosse stata investita;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (*omissis*) alla rifusione in favore di (*omissis*) ltd. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfetarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (*omissis*) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Campi meta

Massima : *Quando il danneggiato già prima del sinistro fosse stato afflitto da una patologia pregressa ed irreversibile dagli effetti già invalidanti il danno risarcibile sarà determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invalidità complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile (commissivo od omissivo).*

Supporto Alla Lettura :

RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità civile si riferisce a comportamenti illeciti che violano le norme del codice civile. Può essere di due tipi: contrattuale o extracontrattuale. Come conseguenza il responsabile deve effettuare un risarcimento del danno causato.